

All'Ufficio Legislativo del Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Riscontro all'interrogazione a risposta scritta prot. n. 17294/2026, presentata dal Consigliere regionale Pietro Smarrazzo.

In riscontro all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'Accordo regionale sottoscritto l'8 luglio 2026, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2022-2024, e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 16 luglio 2026 deve essere applicato nel rispetto dell'ambito soggettivo e oggettivo definito dalla normativa nazionale, nonché dei criteri e delle finalità posti a fondamento della specifica indennità.

La disciplina nazionale non configura tale indennità come un emolumento genericamente connesso alla mera appartenenza del personale alla rete dell'emergenza-urgenza, bensì come una specifica misura economica diretta a valorizzare le peculiari condizioni di lavoro del personale espressamente individuato dalla norma.

In particolare, il dossier parlamentare relativo alla disposizione istitutiva e al successivo incremento delle risorse destinate all'indennità chiarisce che la misura è volta al riconoscimento delle **«particolari condizioni di lavoro»** del personale della dirigenza medica e del comparto sanitario **«operante nei servizi di pronto soccorso»**.

La ratio della disposizione risiede, dunque, nella particolare natura e intensità del disagio lavorativo: il legislatore ha inteso compensare condizioni caratterizzate da elevata pressione assistenziale, rilevanti responsabilità professionali ed esposizione continuativa a situazioni di urgenza e criticità proprie dei servizi individuati dalla normativa.

La misura non è pertanto finalizzata ad attribuire l'indennità indistintamente a tutto il personale che, in senso lato o funzionale, concorre al sistema dell'emergenza-urgenza, ma a valorizzare coloro che sono direttamente e continuativamente esposti alle specifiche condizioni di disagio considerate dal legislatore.

Tale lettura trova conferma anche nell'evoluzione dei lavori parlamentari.

Nel corso dell'esame parlamentare sono state infatti presentate proposte dirette ad ampliare espressamente la platea dei destinatari, prevedendo il riconoscimento dell'indennità a **«tutto il personale dipendente impiegato nei servizi di pronto soccorso e pronto soccorso specialistico e nei servizi di primo intervento»**. Tali proposte non sono state recepite, in quanto dichiarate precluse.

La circostanza assume rilievo interpretativo, poiché evidenzia che l'estensione del beneficio a ulteriori articolazioni della rete dell'emergenza-urgenza avrebbe richiesto una puntuale previsione normativa.

Non appare, pertanto, possibile conseguire il medesimo risultato mediante un'interpretazione estensiva della disciplina vigente, ampliando in via amministrativa o contrattuale la platea dei beneficiari oltre i limiti fissati dal legislatore.

In tale quadro, l'inserimento funzionale dei Presidi sanitari di assistenza urgente territoriale (PSAUT) nella rete regionale dell'emergenza-urgenza non è, di per sé, sufficiente a determinare l'automatica estensione dell'indennità al personale ivi operante.

Occorre, infatti, distinguere la funzione svolta nell'ambito complessivo della rete regionale dall'ambito soggettivo specificamente individuato dalla disciplina nazionale ai fini del riconoscimento del beneficio economico.

L'eventuale assimilabilità delle attività svolte presso i PSAUT, quanto a intensità assistenziale, responsabilità professionale ed esposizione a situazioni di urgenza, non consente di superare in via interpretativa la delimitazione operata dalla norma.

Diversamente, una misura specificamente riferita alle condizioni di lavoro individuate dal legislatore verrebbe trasformata in una generale indennità di appartenenza alla rete dell'emergenza-urgenza, con ampliamento dei destinatari privo di espressa base normativa e di corrispondente copertura finanziaria.

Né tale estensione può essere autonomamente introdotta dall'Accordo regionale dell'8 luglio 2026.

L'Accordo, adottato nell'ambito delle competenze attribuite alla contrattazione regionale dall'art. 7 del CCNL 2022-2024, è volto a dare attuazione alla disciplina nazionale e a ripartire le relative risorse secondo i criteri previsti. Esso non può modificare l'ambito soggettivo definito dalle fonti sovraordinate né introdurre nuove categorie di beneficiari in assenza di una specifica base normativa.

Una puntuale delimitazione della platea risponde, inoltre, all'esigenza di assicurare uniformità di trattamento sull'intero territorio regionale, evitando applicazioni difformi da parte delle singole Aziende sanitarie.

Alla luce delle considerazioni esposte, la disciplina vigente non consente, allo stato, di estendere in via interpretativa al personale sanitario operante presso i PSAUT l'indennità prevista per i destinatari della specifica misura.

Tale conclusione non disconosce la rilevanza, la complessità e il disagio connessi alle attività svolte dagli operatori dei PSAUT, né esclude che dette condizioni possano essere oggetto di una specifica valorizzazione economica.

Un eventuale ampliamento della platea, ove ritenuto opportuno in ragione delle concrete condizioni di lavoro e del contributo assicurato dai PSAUT alla rete dell'emergenza-urgenza, richiederebbe tuttavia una **specifico previsione normativa o contrattuale**, accompagnata dall'individuazione delle relative risorse, e non potrebbe discendere da un'interpretazione estensiva della disciplina vigente.

Pertanto, tenuto conto della normativa nazionale, della ratio della misura, dei lavori parlamentari e dei limiti propri della contrattazione regionale, non sussistono allo stato i presupposti giuridici per ricomprendere automaticamente il personale sanitario operante presso i PSAUT tra i destinatari dell'indennità disciplinata dall'Accordo regionale dell'8 luglio 2026.

La scrivente Direzione continuerà a monitorare l'evoluzione del quadro normativo e contrattuale e, qualora intervengano disposizioni idonee a ricomprendere tale personale tra i beneficiari, provvederà tempestivamente a fornire le conseguenti indicazioni applicative.

Il Dirigente Settore
Controllo di Gestione SSR
Dott. Gaetano Patrone



Dirigente
GAETANO
PATRONE
REGIONE
CAMPANIA
11.09.2026
17:29:03
GMT+02:00

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Trama



Dirigente
UGO
TRAMA
REGIONE
CAMPANIA
11.09.2026
18:51:43
GMT+02:00